Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Luigi DELL'ERBA"
Liceo Scientifico - Istituto Tecnico Tecnologico
Articolazioni: Chimica e Materiali - Biotecnologie Sanitarie - Informatica

Codice fiscale: 93500960724 - Codice IPA: ile - Codice CUF: UFT5CL
PEO: BAIS07900L@ISTRUZIONE.IT - PEC: BAIS07900L@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito web: www.luigidellerba.edu.it
Via della Resistenza, 40 - 70013 Castellana Grotte (BA) - 0804965144 - 0804967614
Sede staccata: Viale Dante, 26 - 70013 Castellana Grotte (BA) - 0804962410

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani

Circolare n. 683

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale Docente
Ai docenti tutor Orientamento
Al docente tutor
Ai docenti tutor PCTO
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web

Oggetto: Aggiornamento del "Curriculum della Studentessa e dello Studente".

Si trasmette, in allegato, la nota del Ministero dell'istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - del 10/03/2026, di pari oggetto.

In allegato:

1) Nota MIM prot. n. 78340 del 10/03/2026
2) Decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2026
3) Allegato A "Curriculum della Studentessa e dello Studente"
4) Allegato B "Profili funzionali e tecnici"

La presente è notificata ai destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Teresa TURI
firma autografa omessa ai sensi
dell'articolo 3, D. Lgs n. 39/1993

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0078340.16-03-2026.h.13:02

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio VI - Valutazione e innovazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e valorizzazione del merito

Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Al Sovrintendente agli Studi
della Valle d'Aosta

Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano

E, per loro tramite

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione

E, p.c. Al Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE

Al Direttore generale
per lo studente, l'inclusione, l'orientamento
e il contrasto alla dispersione scolastica

Al Direttore generale
per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Aggiornamento del "Curriculum della Studentessa e dello Studente".

Con decreto ministeriale 9 gennaio 2026, n. 2, è stato adottato, in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, il modello aggiornato del «Curriculum della Studentessa e dello Studente» (di seguito, «Curriculum») che – rispetto al modello precedente – è integrato, all'esito dell'esame di Maturità, con una ulteriore sezione, in cui sono indicati in forma descrittiva i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Nella sua versione aggiornata, che si trasmette in allegato, il Curriculum si compone delle seguenti parti:

- **Parte I - "*Istruzione e formazione*"**, che riporta i dati contenuti nella sezione "*Percorso di studi*" dell'E-Portfolio;
- **Parte II – "*Certificazioni*"**, che riporta le informazioni contenute nella sezione "*Sviluppo competenze*" dell'E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti;
- **Parte III - "*Attività extrascolastiche*"**, che riporta le informazioni contenute nella sezione "*Sviluppo competenze*" dell'E-Portfolio, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extrascolastico;
- **Parte IV - "*Prove Nazionali*"** - da integrare all'esito dell'esame di maturità - che riporta la descrizione, a cura dell'INVALSI, dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del d. lgs. n. 62/2017, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione delle classi terminali.

L'accesso al Curriculum, tramite il servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica, verrà garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica, nella versione contenente le Parti I, II e III allo studente diplomando, ai docenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale (nel caso di studente diplomando minorenne) e nella versione contenente la Parte IV allo studente diplomato e agli esercenti la responsabilità genitoriale (nel caso di studente diplomato minorenne).

Alle Commissioni d'esame - nell'ambito della conduzione dell'esame di maturità - sarà messo a disposizione il Curriculum costituito dalle sole parti I, II, III.
La parte IV sarà integrata dai dati unicamente al termine dell'esame medesimo.

Lo studente diplomato avrà a disposizione diverse opzioni per acquisire il Curriculum, scegliendo il formato nella sua interezza o il formato in modalità separata: parte I, II, III, o unicamente la Parte IV del Curriculum riportante la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del d. Lgs. n. 62/2017.

Tanto premesso, si evidenzia che il Curriculum, secondo quanto previsto dalla recente riforma dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, è, per lo studente, un elemento di valorizzazione del proprio percorso scolastico e personale nell'ambito del nuovo esame di maturità.

In particolare, il decreto ministeriale n 13 del 29/01/2026, relativo *all'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova e delle discipline oggetto del colloquio d'esame,* evidenzia che il colloquio concorre anche alla valutazione del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto dagli studenti *"anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli – documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona".*

Lo stesso decreto stabilisce, quindi, all'articolo 2 comma 2, che "*Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente*", riconoscendo così particolare importanza al documento in parola.

Dalle disposizioni normative appena richiamate, emerge evidente la rilevanza, ai fini dell'esame di maturità, del Curriculum, che consente l'integrazione di tutte le informazioni relative alle attività svolte dagli studenti in ambito scolastico ed extrascolastico, rappresentando anche un valido supporto per l'orientamento ai percorsi di istruzione e formazione terziaria e al mondo del lavoro.

Tanto premesso, tenuto conto della rilevanza del Curriculum ai fini dell'esame di maturità, si invitano i dirigenti scolastici e il personale docente a sensibilizzare gli studenti in merito all'importanza della puntuale compilazione e dell'aggiornamento del documento, soprattutto in riferimento alla terza parte del medesimo, denominata "*Attività extrascolastiche*", che le studentesse e gli studenti frequentanti l'ultimo anno del secondo ciclo di istruzione possono iniziare a compilare sin d'ora, accedendo alla sezione «*Documenti*» del servizio digitale *E-Portfolio* della Piattaforma Unica.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONELLA TOZZA

In Data/On Date:
martedì 10 marzo 2026 19:36:18

Allegati:

- decreto ministeriale 9 gennaio 2026, n. 2 e Allegato A "*Curriculum della Studentessa e dello Studente*";
- Allegato B "*Profili funzionali e tecnici*".

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000002.09-01-2026

Ministero dell'istruzione e del merito

IL MINISTRO

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*» (di seguito, anche «**CAD**») e successive modificazioni;

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (di seguito, anche «**Regolamento**» o «**GDPR**») e il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche «**Codice**»);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTA la legge del 10 marzo 2000, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*»;

VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*» e, in particolare, l'articolo 1, commi 28 e 30;

VISTA la legge del 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare, l'articolo 3 che demanda a uno o più Decreti Legislativi il riordino dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), riconoscendo la facoltà di verificare gli apprendimenti degli studenti nell'ambito del Servizio nazionale di valutazione;

VISTO il decreto legislativo del 19 novembre 2004, n. 286, recante «*Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di*

formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare:

a) l'articolo 1, comma 2, lettera b), che individua tra le finalità del Servizio nazionale di valutazione (SNV) la verifica periodica e sistematica delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti, nonché la valutazione della qualità complessiva dell'offerta formativa;

b) l'articolo 3, comma 1, che definisce i compiti dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), incluse la predisposizione delle prove standardizzate e la misurazione periodica dei livelli di apprendimento degli studenti;

VISTO Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" e, in particolare, l'articolo 51 che al comma 2 ha previsto che "*Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176*." con cui è stato introdotto l'obbligo per le scuole di partecipare alle rilevazioni dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, recante «*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*» e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*";

VISTO il decreto-legge del 9 settembre 2025 n. 127 recante «*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*» e, in particolare, l'art. 1 comma 4 che integra l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il quale riporta i compiti dell'INVALSI aggiungendone uno ulteriore come descritto nella lettera a-bis : "*la comunicazione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62*";

VISTO altresì, l'articolo 1 comma 1 lettera c) del decreto sopra citato che, nel modificare il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, prevede "*A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.";

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 9 settembre 2025, n. 127, il quale dispone che «[…] *la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità»*»;

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2020 n. 88 con cui il Ministro dell'Istruzione, ravvisata la necessità di rivedere il modello di curriculum adottato con il precedente decreto ministeriale del 26 agosto 2016, ha decretato l'adozione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché del modello di curriculum dello studente contenente i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente che consolida l'EQF come quadro di riferimento comune ad otto livelli, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento, il quale funge da dispositivo di traduzione tra i diversi quadri o sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli al fine di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini, attraverso i livelli dell'EQF e i descrittori dei risultati dell'apprendimento.

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero che consente agli Stati membri di intensificare e accelerare la loro cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione come precondizione per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e invitando gli Stati membri ad assumersi un impegno politico e a istituire meccanismi per il riconoscimento reciproco automatico delle qualifiche dell'istruzione secondaria superiore come pure dei risultati dei periodi di studio all'estero»;

RILEVATA la priorità dei paesi membri dell'Unione Europea di dotarsi di strumenti e quadri di riferimento atti a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consentire di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi come dal processo avviato nell'ambito del quadro di cooperazione europea specifico per il settore dell'istruzione e della formazione e attuato;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 settembre 2019, n. 774, recante «*Linee guida in merito ai percorsi per le*

competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente a oggetto "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222 concernente il "Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4 "*Istruzione e Ricerc*a" – Componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*" – Riforma 1.4 "*Riforma del sistema di orientamento*" del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTO il decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle «*Linee guida per l'orientamento*», relative alla «*Riforma del sistema di orientamento*» attuata nell'ambito della «*Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza*», in cui si riporta che «*L'E-Portfolio dello studente rappresenta un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento", per la scuola secondaria di primo grado, e il "curriculum dello studente", per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli altresì in un'unica, evolutiva interfaccia digitale*»;

VISTO inoltre, il decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, recante «*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*», convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 21, comma 4-*ter*, secondo cui il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma Unica e affida al medesimo il compito di definire, con uno o più decreti di natura non regolamentare, i servizi digitali inclusi nella medesima Piattaforma;

VISTO il decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto «*la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito della Piattaforma*» con il quale è stato attivato, tra gli altri, il Servizio Digitale E-Portfolio;

VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 192/2023, secondo il quale «*E-Portfolio costituisce un Servizio Digitale facoltativo che consente di visualizzare i Dati e le informazioni relative al percorso di istruzione di studenti e studentesse, al fine di accompagnare e supportare i medesimi, in chiave orientativa, nelle scelte formative e professionali. Tale Servizio consente di prendere visione, tra le altre, delle informazioni già contenute nella Certificazione delle Competenze e nel Curriculum dello Studente di cui alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107 e al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62* […]»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 18 giugno 2024, n. 124, recante «*Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito dell'abilitazione di nuove utenze ai fini dell'accesso all'area privata della Piattaforma «Unica» e del servizio digitale «Knowledge Area*»»;

VISTI i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali n. 334 del 6 giugno 2024 e n. 468 del 10 ottobre 2023;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce che il curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative svolte anche nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico;

VISTO in particolare, l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dall'articolo 14, comma 6 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per*

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, il quale prevede che «*Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro*»;

VISTO l'articolo 1, comma 30 della legge 13 luglio 2015, n. 107 il quale riporta che nell'ambito dell'esame di maturità conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui, la commissione d'esame tiene conto del Curriculum della studentessa e dello studente;

VISTO l'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 come modificato dall'art. 1 comma 1, lett. e) del decreto - legge 9 settembre 2025, n. 127, il quale stabilisce che "*Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2*";

RILEVATA la necessità di aggiornare il modello del Curriculum della studentessa e dello studente alla luce delle modifiche apportate all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 dal decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127 e delle modifiche apportate all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 in attuazione della riforma 1.4 "*Riforma del sistema di orientamento*", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

CONSIDERATO il diritto delle studentesse e gli studenti a prendere visione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale restituite da INVALSI ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a-*bis*) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 come modificato dall'art. 1 comma 4 del Decreto-Legge 9 settembre 2025 n. 127.

CONSIDERATA pertanto, la necessità, per l'Amministrazione, di garantire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62,

che i risultati delle prove INVALSI siano resi disponibili con modalità sicure e centralizzate, attraverso il Servizio Digitale E-Portfolio della Piattaforma "Unica" di cui all'articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, nel quale è già contenuto il Curriculum della studentessa e dello studente, in modo da fornire a studentesse e studenti un canale unico di accesso ai servizi digitali forniti dal Ministero, anche secondo il principio di minimizzazione dei dati;

TENUTO CONTO che in base all'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, secondo cui «*Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all'articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione*»;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) trasmesso con nota prot. n. 12576 del 27.03.2025 a seguito di apposita richiesta;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 come modificato dall'art. 1 comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 settembre 2025 n. 127, espresso con provvedimento n. 747 del 18 dicembre 2025;

DECRETA

Articolo 1

«*Valore delle premesse e degli allegati*»

1. Le premesse, l'allegato A e l'allegato B al presente decreto, che disciplina i profili funzionali e tecnici del Curriculum della Studentessa e dello Studente nella Piattaforma Unica, insieme ai documenti allo stesso allegati («C. Matrice dei dati personali» e «D. Rappresentazione dei Flussi»), costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo.

Articolo 2

«*Definizioni*»

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi allegati, valgono le seguenti definizioni:
   a) «**Diploma**»: diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, che attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto dalla studentessa e dallo studente;

b) «**Curriculum della studentessa e dello studente**» (di seguito, anche «**Curriculum**»): documento rappresentativo dell'intero profilo delle studentesse e degli studenti, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse e che, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, viene associato, tramite un numero identificativo, al Diploma conseguito al termine del secondo ciclo d'istruzione;
c) «**Ministero**»: Ministero dell'istruzione e del Merito;
d) «**Istituzioni Scolastiche**»: istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché scuole paritarie;
e) «**Studenti**»: studenti e studentesse iscritti nelle scuole appartenenti al Sistema Nazionale di istruzione e formazione, compresi coloro che hanno sostenuto l'esame finale conclusivo del secondo ciclo d'istruzione;
f) «**Studente Diplomando**»: studenti e studentesse che sono iscritti all'ultimo anno della scuola superiore di secondo grado e sosterranno l'esame finale conclusivo del secondo ciclo d'istruzione;
g) «**Studente Diplomato**»: Studenti e studentesse che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria all'esito dell'esame di maturità;
h) «**Candidato Esterno**»: studenti e studentesse non frequentanti che sosterranno l'Esame di maturità da privatisti presso un'istituzione scolastica e censiti, come candidati esterni per l'esame di maturità dal personale delle segreterie scolastiche sul SIDI;
i) «**INVALSI**»: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero;
j) «**Prove scritte a carattere nazionale**»: prove a carattere nazionale, predisposte dall'INVALSI e computer *based*, volte a verificare, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, dalle studentesse e dagli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado;
k) «**Decreti Unica**»: i Decreti del Ministero dell'istruzione e del merito del 10 ottobre 2023, n. 192 e del 18 giugno 2024, n. 124 e i relativi allegati tecnici;
l) «**Piattaforma Unica**»: il canale unico di accesso al patrimonio informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle Istituzioni scolastiche, disciplinato dall'articolo 21, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
m) «**Servizio Digitale**»: qualsiasi servizio di una pubblica amministrazione fruibile a distanza per via elettronica;
n) «**Servizio E-Portfolio**»: Servizio Digitale attivato all'interno della Piattaforma Unica, che consente di visualizzare i dati e le informazioni relative al percorso di istruzione di studenti e studentesse;
o) «**SIDI**»: Sistema Informativo dell'Istruzione;
p) «**Esercente la responsabilità genitoriale**»: esercente la responsabilità genitoriale dello Studente minorenne.

Articolo 3
«*Oggetto e finalità*»

1. Il presente decreto detta disposizioni volte a modificare e implementare il modello di Curriculum adottato con Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2020, n. 88, integrando, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come novellati dal decreto-legge, n. 127, del 9 settembre 2025, un'ulteriore sezione come specificato al successivo comma 3.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il *Curriculum della studentessa e dello studente* è associato, tramite un numero identificativo, al Diploma e può essere acquisito, a discrezione delle studentesse e degli studenti, in maniera separata da quest'ultimo nelle modalità indicate al successivo articolo 4, comma 5.
3. Per effetto dell'adozione del modello di *Curriculum della studentessa e dello studente* di cui al presente decreto, al modello di *Curriculum* adottato con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, all'esito dell'esame di maturità, viene integrato da una ulteriore sezione in cui sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
4. Il *Curriculum*, integrato dall'ulteriore sezione succitata, si compone complessivamente delle seguenti parti:
   a) Parte I - "*Istruzione e formazione*", che riporta i dati contenuti nella sezione "*Percorso di studi*" dell'E-Portfolio;
   b) Parte II – "*Certificazioni*", che riporta le informazioni contenute nella sezione "*Sviluppo competenze*" dell'E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti;
   c) Parte III - "*Attività extrascolastiche*", che riporta le informazioni contenute nella sezione "*Sviluppo competenze*" dell'E-Portfolio, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extrascolastico;
   d) Parte IV - "*Prove Nazionali*", che riporta, in apposita sezione a cura dell'INVALSI, la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del d. lgs. n. 62/2017, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione delle classi terminali.
5. Il *Curriculum della studentessa e dello studente* costituisce uno strumento di orientamento funzionale alla comunicazione, alle studentesse e agli studenti, del percorso svolto nella globalità dei suoi fattori, attinenti sia all'apprendimento formale sia all'apprendimento non formale.

Articolo 4

«*Alimentazione e messa a disposizione del Curriculum della studentessa e dello studente*»

1. L'alimentazione del *Curriculum della studentessa e dello studente* avviene, in via progressiva, in fasi distinte:
   a) nel corso dell'anno scolastico, con compilazione, a cura della studentessa e dello studente, della Parte III;
   b) a seguito dello scrutinio finale, con riferimento alle Parti I (ad eccezione delle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III, come previsto dal dm 6 agosto 2020 n. 88;

c) all'esito dell'esame di maturità, con riferimento alla Parte IV, con alimentazione da parte di Invalsi.

2. L'alimentazione dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 1 all'interno del *Curriculum della studentessa e dello studente* avviene per il tramite del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI).
3. Il *Curriculum della studentessa e dello studente*, come alimentato dopo lo scrutinio finale ai sensi del precedente comma 1, lettera b), è messo a disposizione delle commissioni prima dello svolgimento dell'esame di maturità per consentire un adeguato coinvolgimento della studentessa e dello studente nel colloquio come previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare, dal comma 9 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.
4. A seguito dell'emissione del Diploma conclusivo del secondo ciclo d'istruzione e dei conseguenti adempimenti di cui al precedente comma 1, lettera c), il *Curriculum* viene messo a disposizione degli studenti diplomati, nella sua versione definitiva, all'interno del servizio digitale *E-Portfolio* della Piattaforma Unica.
5. La studentessa e lo studente diplomati possono, a propria discrezione, acquisire il proprio *Curriculum* nella versione integrale o possono acquisire, in maniera separata, la sezione di cui all'articolo 3 comma 3 riportante la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale.
6. Il *Curriculum della studentessa e dello studente* dei candidati esterni è messo a disposizione delle commissioni solo in caso di superamento dell'esame preliminare e degli studenti diplomati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.

Articolo 5

«*Accessibilità del Curriculum della studentessa e dello studente mediante Piattaforma Unica*»

1. Per effetto del presente decreto, è aggiornato il modello di *Curriculum della studentessa e dello studente* reso disponibile nell'ambito della sezione «*Documenti*» del servizio digitale *E-Portfolio* della Piattaforma Unica, in conformità agli allegati A e B al presente decreto nonché ai Decreti Unica.
2. L'accesso al *Curriculum della studentessa e dello studente* tramite il servizio digitale *E-Portfolio* è garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica:
   a) nella versione comprensiva delle Parti I, II e III allo studente diplomando, ai docenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di studente diplomando minorenne;
   b) nella versione comprensiva delle Parti I, II, III e IV allo studente diplomato e agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di studente diplomato minorenne.
3. L'allegato B al presente decreto individua le operazioni eseguibili sul *Curriculum della studentessa e dello studente* da parte dei soggetti di cui al precedente comma 2, quali, in particolare, la visualizzazione e il download.

Articolo 6

«*Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali*»

1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale del 10 ottobre 2023, n. 192, per il perseguimento delle seguenti finalità:
    a) gestione e manutenzione tecnica della Piattaforma;
    b) gestione degli accessi alla Piattaforma;
    c) erogazione del servizio di assistenza tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
    d) supporto alle proprie decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, promozione dell'accelerazione del processo di digitalizzazione delle Istituzioni Scolastiche, nonché miglioramento della qualità dei servizi erogati nel sistema istruzione.
2. Nell'ambito delle finalità di cui alle suindicate lettere *a)*, *b)* e *c)*, il Ministero tratta dati personali dei singoli utenti solo ove strettamente necessario, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR, e nelle modalità descritte all'interno dell'allegato B. Ai fini del perseguimento della finalità di cui alla suindicata lettera *d)*, il Ministero visualizza esclusivamente dati aggregati, organizzati in *report* e aventi ad oggetto esclusivamente metriche e indicatori relativi a profili tecnici e organizzativi connessi all'utilizzo della Piattaforma, secondo le procedure e le modalità indicate nel suddetto allegato tecnico.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, spetta alle Istituzioni Scolastiche la titolarità dei trattamenti realizzati ai fini dell'erogazione del Servizio digitale *E-Portfolio* della Piattaforma Unica, ciascuna rispetto alla propria utenza di riferimento. In tale ambito, il Ministero agisce quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, nell'attività di gestione del sistema informativo dell'infrastruttura della Piattaforma Unica attraverso la quale le Istituzioni Scolastiche erogano il Servizio medesimo.
4. La Sogei S.p.A., in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero, agisce, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, quale: (*i*) Responsabile del Trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo; (*ii*) Sub-Responsabile del Trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.
5. L'Invalsi, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e in qualità di Titolare autonomo, tratta i dati personali e le informazioni relativi alle studentesse e agli studenti, raccolti nello svolgimento delle rilevazioni nazionali di cui articolo 19 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62. Detti dati vengono successivamente acquisiti al Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) ai fini del rilascio degli esiti conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, nonché per l'elaborazione statistica delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle studentesse e degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore.
6. Potranno accedere ai dati personali, nel rispetto delle finalità del trattamento, i soggetti autorizzati e appositamente istruiti dai titolari e dai responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice della *privacy,* nonché gli amministratori di sistema

individuati e nominati nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, ciascuno limitatamente alle proprie attribuzioni.

Articolo 7

«*Trattamento e tutela dei dati personali»*

1. I trattamenti dei dati personali di cui al presente decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei princìpi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR.
2. Al fine di garantire i princìpi di cui sopra, il Ministero implementa garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 32 del GDPR e dal Codice. I requisiti di sicurezza adottati, così come precisati nell'allegato B al presente decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza del sistema e degli accessi e il tracciamento delle operazioni effettuate.
3. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Nell'ambito del Curriculum sono trattati i soli dati comuni degli studenti e non è richiesto il conferimento di dati riconducibili alle categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. L'eventuale conferimento di tali dati può avvenire esclusivamente su base volontaria, all'interno dei campi di testo a compilazione libera specificamente indicati nell'allegato B.
5. I dati personali oggetto di trattamento non saranno in alcun caso trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.
6. Il Ministero, le Istituzioni Scolastiche e Invalsi, in qualità di Titolari autonomi del trattamento ai sensi del precedente articolo 7, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono informative agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della Piattaforma e del Servizio.
7. I Titolari del trattamento si informano reciprocamente e tempestivamente in caso di violazioni di sicurezza o di qualsiasi minaccia intervenute nei trattamenti effettuati, che comportino un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati, anche al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR.
8. I Titolari del trattamento garantiscono agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del GDPR.
9. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto dell'articolo 5 del GDPR, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'interno del paragrafo 6 dell'allegato B ferma restando l'ulteriore conservazione per far valere o difendere, in sede giudiziaria, un diritto, anche di terzi, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose.

Articolo 8

«*Disposizioni finali*»

1. Il presente decreto produce effetti a partire dall'anno scolastico 2025/2026.
2. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO

prof. Giuseppe Valditara

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ALLEGATO A

Curriculum della Studentessa e dello studente

Nome Cognome

Percorso di studi:

data di nascita:

Istituto:

(numero identificativo)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

PERCORSO DI STUDI

Indirizzo di studi:
Nome Istituto:
Codice ATECO+:
Nome SEP+:
Nome NUP+:

+ per gli istituti professionali

Piano di studi

DISCIPLINA	ORE DI LEZIONE					
	I ANNO * **	II ANNO * **	III ANNO * **	IV ANNO * **	V ANNO * **	TOTALE
TOTALE						

* *codice meccanografico istituto* ** *codice indirizzo di studi*

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Credito scolastico

ANNO DI CORSO	PUNTEGGIO
III	
IV	
V	
Totale	

Attività di formazione scuola- lavoro

Anno scolastico:
Tipologia attività:
Struttura:
Ore presso struttura:
Ore in aula:
Ore totali:

Attività di formazione scuola- lavoro all'estero

Anno scolastico:
Tipologia attività:
Struttura:
Ore presso struttura:
Ore in aula:
Ore totali:

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLO DI STUDIO

Diploma di:
Livello EQF:
Anno di conseguimento del Diploma:

Punteggio finale dell'Esame di maturità

Punteggio nelle singole prove scritte:

- Prima prova scritta
- Seconda prova scritta
- Eventuale terza prova scritta

Colloquio:

Credito scolastico:

Punteggio aggiuntivo:

Punteggio complessivo:

Profilo di indirizzo

Descrizione del profilo (da ordinamento)

Competenze previste dal profilo

Competenze comuni (da ordinamento)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

Diploma/Qualifica Professionale

Esami di idoneità

Esami integrativi

Esperienze di Apprendistato

Inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze

Mobilità studentesca

Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola

Rappresentanza studentesca

Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado

Parte II - CERTIFICAZIONI

Certificazioni linguistiche

Anno di conseguimento:
Lingua straniera:
Ente certificatore:
Livello QCER:

Certificazioni informatiche

Anno di conseguimento:
Tipologia:
Ente certificatore:
Eventuale livello:

Altro

Descrizione:

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Attività professionali

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):

Attività culturali e artistiche

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):

Attività musicali

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Attività sportive

Tipo di esperienza:	
Svolta presso:	
Luogo:	
Durata:	
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):	

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato

Tipo di esperienza:	
Svolta presso:	
Luogo:	
Durata:	
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):	

Altre attività

Tipo di esperienza:	Partecipazione a gare o concorsi
Disciplina/Ambito:	
Anno scolastico:	
Titolo:	
Risultati conseguiti:	

Tipo di esperienza:	Pubblicazioni, articoli
Eventuali altri autori:	
Titolo:	
Casa editrice:	
Anno:	
Eventuale ISBN:	

Tipo di esperienza:	Altro
Descrizione:	

Parte IV -SEZIONE PROVE NAZIONALI INVALSI

Descrizione del livello * Italiano – Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione	Livello conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello 1.	
Livello 1. L'allievo/a risponde a domande su testi in prevalenza dal contenuto concreto e familiare, dalla struttura lineare e dal lessico abituale. Individua informazioni esplicite, in parti circoscritte e indicate di un testo, quando non siano presenti informazioni che potrebbero essere confuse con quelle richieste. Riconosce un'informazione quando è riformulata con parole familiari e vicine a quelle usate nel testo. Ricava dal contesto il significato di parole o di espressioni di uso abituale in parti di testo indicate, e compie semplici deduzioni collegando un numero limitato di informazioni esplicite. Ricostruisce il significato del testo, o di sue parti, riconoscendone una sintesi che contiene parole chiave. Coglie il punto di vista dell'autore e lo scopo di un testo se questi sono chiaramente espressi e ripetuti in più punti. Svolge compiti grammaticali che, sulla base del contesto, richiedono di individuare il significato e la funzione di elementi linguistici fondamentali (es. singole parole, espressioni, frasi).	
Livello 2. L'allievo/a risponde a domande su testi in prevalenza di contenuto concreto e familiare, caratterizzati da struttura lineare e da un lessico non solo di uso abituale, ma anche specialistico. Individua in maniera autonoma le informazioni richieste, date in più punti del testo, anche quando siano presenti altre informazioni che possono essere confuse con quelle da ritrovare. Ricava dal testo il significato di parole o espressioni, anche di uso non frequente, o di carattere tecnico-specialistico. Ricostruisce il significato di parti del testo collegando più informazioni e coglie il tema o l'argomento principale di testi di diverso genere. Se guidato, coglie il senso del testo, ad esempio scegliendo tra formulazioni sintetiche alternative. Riconosce il tono (ironico, polemico, ecc.) di frasi o parole e il valore espressivo di alcune scelte stilistiche dell'autore in passaggi significativi del testo. Svolge compiti grammaticali che richiedono il ricorso alla propria esperienza linguistica e alla conoscenza di elementi di base della grammatica (es. forme di collegamento tra frasi o tra diverse parti di un testo).	
Livello 3. L'allievo/a risponde a domande su testi di contenuto anche astratto ma vicino alla sua esperienza e alle sue conoscenze, caratterizzati in prevalenza da una struttura lineare, e dall'uso di un lessico anche settoriale o figurato. Individua più informazioni richieste con parole differenti rispetto a quelle utilizzate nel testo, e distribuite in punti diversi. Ricava dal testo il significato di espressioni figurate o caratterizzate da un particolare tono (ironico, polemico, ecc.) o che appartengono a un linguaggio tecnico-specialistico. Ricostruisce il significato dell'intero testo o di sue parti, anche molto ricche di informazioni. Coglie il modo in cui il testo è organizzato e strutturato. Riconosce il significato o la funzione di alcune scelte stilistiche dell'autore. Coglie il senso di un testo al di là del suo significato letterale. Svolge compiti grammaticali che richiedono il ricorso alla conoscenza spontanea della lingua e alla pratica dei testi unite a una sicura conoscenza di forme e strutture grammaticali fondamentali.	
Livello 4. L'allievo/a risponde a domande su testi anche dal contenuto astratto, caratterizzati da una struttura non lineare, da una costruzione complessa delle frasi e da un lessico non abituale. Individua informazioni relative a criteri presentati, in modi e codici diversi, nell'intero testo. Riconosce il significato di parole e di espressioni poco note anche ricorrendo all'insieme delle proprie conoscenze. Ricostruisce informazioni implicite ma centrali nel testo, mettendo in relazione informazioni lontane tra loro. Coglie il senso del testo collegando definizioni, esempi concreti e concetti. Riconosce le relazioni tra le parti che costituiscono il testo: titolo, capoversi, paragrafi. Comprende gli effetti comunicativi delle scelte stilistiche dell'autore. Riconosce gli elementi del discorso argomentativo, anche attraverso il confronto di testi, e identifica le fondamentali strategie dell'argomentazione. Svolge compiti su fenomeni grammaticali relativamente complessi, che richiedono una buona capacità di analisi e una sicura conoscenza delle forme e delle strutture della lingua con relativa terminologia.	
Livello 5. L'allievo/a risponde a domande su testi anche di contenuto astratto o lontano dalla sua esperienza, caratterizzati da una struttura non lineare, da una costruzione complessa delle frasi e da una varietà di linguaggi. Individua in maniera autonoma informazioni secondarie, anche espresse in riformulazioni che sono distanti dalla forma in cui sono rese nel testo. Coglie il senso complessivo di un testo anche attraverso la ricostruzione di significati non espressi in maniera esplicita. Ricostruisce l'ordine di argomenti ed eventi che nel testo non seguono l'ordine logico o cronologico. Distingue in un testo argomenti a favore o contro una tesi data. Riconosce le caratteristiche stilistiche di vari tipi di testo, in prosa e in poesia, e i diversi registri linguistici (dal colloquiale al formale), anche quando si alternano all'interno dello stesso testo. Svolge compiti su fenomeni grammaticali complessi, anche in passaggi testuali molto densi di informazioni e particolarmente elaborati dal punto di vista linguistico.	

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Descrizione del livello * Matematica – Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione	Livello conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello 1.	
Livello 1. L'allievo/a utilizza conoscenze elementari e procedure di base, prevalentemente acquisite nella scuola secondaria di primo grado e, in parte, alla fine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Risponde a domande formulate in maniera semplice usando informazioni direttamente individuabili. Risolve problemi che coinvolgono contesti abituali e che richiedono procedimenti semplici.	
Livello 2. L'allievo/a conosce le principali nozioni previste dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali di matematica per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Risponde a domande che richiedono semplici elaborazioni sui dati disponibili (es. confrontare grafici di vario tipo). Risolve problemi in cui occorre scegliere opportunamente i dati dal testo e utilizzare conoscenze matematiche possedute fin dai gradi scolari precedenti.	
Livello 3. L'allievo/a usa abilità di base acquisite nel corso della scuola secondaria di secondo grado e collega tra loro conoscenze fondamentali. Riconosce le proprietà dei principali oggetti matematici (es. figure geometriche, grafici e funzioni) e risolve problemi anche utilizzando equazioni e disequazioni elementari o semplici trasformazioni di formule. Riconosce, anche sotto forme diverse, modelli matematici semplici che rappresentano fenomeni o situazioni proposte (es. un modello di crescita lineare).	
Livello 4. L'allievo/a conosce e utilizza con efficacia i principali oggetti matematici (es. funzioni ed equazioni) presenti nelle Linee guida e nelle Indicazioni nazionali di matematica della scuola secondaria di secondo grado. Risolve problemi, anche in contesti non abituali, riconoscendo diverse rappresentazioni dei modelli matematici (es. modelli di crescita esponenziale) e collega proprietà e informazioni attraverso l'interpretazione di grafici, formule e tabelle. Riconosce, tra diverse argomentazioni, quella che sostiene adeguatamente un'affermazione data e completa dimostrazioni in ambito numerico.	
Livello 5. L'allievo/a conosce in modo approfondito aspetti concettuali e procedurali relativi a contenuti previsti dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali di matematica della scuola secondaria di secondo grado. Usa con padronanza gli strumenti del calcolo algebrico per ricavare informazioni e proprietà degli oggetti matematici (es. figure geometriche o funzioni). Risolve problemi e interpreta situazioni in contesti complessi usando con sicurezza modelli matematici. Produce argomentazioni e dimostrazioni utilizzando anche il linguaggio algebrico.	

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Descrizione del livello - Inglese – Ascolto (listening)* Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione	Livello conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello B1.	
Livello QCER: B1. L'allievo/a è in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti argomenti familiari affrontati abitualmente sul lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc., compresi dei brevi racconti. **CEFR Level: B1.** Can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure etc., including short narratives.	
Livello QCER: B2. L'allievo/a è in grado di comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti concreti e astratti, anche quando si tratta di discorsi concettualmente e linguisticamente complessi; di comprendere inoltre le discussioni tecniche del suo settore di specializzazione. È in grado di seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse purché l'argomento gli sia relativamente familiare e la struttura del discorso sia indicata con segnali espliciti. **CEFR Level: B2.** Can understand the main ideas of propositionally and linguistically complex speech on both concrete and abstract topics delivered in standard speech, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can follow extended speech and complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar, and the direction of the talk is sign-posted by explicit markers.	

Descrizione del livello - Inglese – Lettura (reading)* Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione	Livello conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello B1.	
Livello QCER: B1. L'allievo/a è in grado di leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al suo campo d'interesse raggiungendo un sufficiente livello di comprensione. **CEFR Level: B1.** Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her field and interests with a satisfactory level of comprehension.	
Livello QCER: B2. L'allievo/a è in grado di leggere in modo ampiamente autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai differenti testi e scopi e usando in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e consultazione. Ha un patrimonio lessicale ampio che attiva nella lettura, ma può incontrare difficoltà con espressioni idiomatiche poco frequenti. **CEFR Level: B2.** Can read with a large degree of independence, adapting style and speed of reading to different texts and purposes, and using appropriate reference sources selectively. Has a broad active reading vocabulary, but may experience some difficulty with low-frequency idioms.	

**Le abilità attese per la lingua inglese al termine del secondo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento Istituti Tecnici e delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento Istituti Professionali.*

Ministero dell'istruzione e del merito

ALLEGATO B

«*Profili funzionali e tecnici*»

Indice

1. Introduzione 1

2. Descrizione del *Curriculum* e delle tipologie di informazioni e dati personali trattati 1

3. Modalità operative di alimentazione dei dati personali e delle informazioni del *Curriculum* 3

4. Soggetti autorizzati ad accedere 4

5. Operazioni eseguibili sui dati personali e relative modalità di trattamento nell'ambito del *Curriculum* 5

6. Tempistiche di conservazione dei dati personali e delle informazioni nell'ambito di Unica 6

7. Misure di sicurezza tecnico-organizzative per la protezione dei dati personali 7

1. Introduzione

Il presente Allegato B al Decreto descrive i profili funzionali e tecnici afferenti al *Curriculum* e le relative modalità di integrazione, trasmissione e alimentazione dei dati personali e delle informazioni nell'ambito della Piattaforma Unica, nonché le operazioni eseguibili sul *Curriculum* dalle diverse tipologie di utenti (i.e., consultazione ed estrazione), anche con riferimento alle garanzie e alle misure di sicurezza tecnico-organizzative adottate, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali dei soggetti i cui dati e informazioni sono coinvolti nel trattamento, in conformità al GDPR, al Codice e agli orientamenti comunitari e nazionali in materia.

2. Descrizione del *Curriculum* e delle tipologie di informazioni e dati personali trattati

Il *Curriculum*, di cui all'Allegato A al Decreto, è reso disponibile nell'ambito della sezione «*Documenti*» del Servizio Digitale *E-Portfolio* dell'area privata della Piattaforma Unica, nel rispetto dei Decreti Unica.

Il *Curriculum* costituisce uno strumento di orientamento funzionale alla restituzione, agli Studenti, del percorso svolto nella globalità dei suoi fattori, attinenti sia all'apprendimento formale sia all'apprendimento non formale.

Il *Curriculum* raccoglie:

a) i dati personali e le informazioni relative a: (*i*) competenze, conoscenze e abilità anche professionali acquisite in ambito scolastico; (*ii*) attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico; (*iii*) attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali;

b) gli esiti e i livelli di apprendimento delle Prove a carattere nazionale, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguiti in italiano, matematica e inglese, dagli Studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.

I suddetti dati personali e informazioni sono contenuti all'interno delle seguenti parti del *Curriculum*:

- **Parte I - «*Istruzione e formazione*»**, contenente i dati personali e le informazioni relative alla sezione «*Percorso di Studi*» del Servizio *E-Portfolio* di cui alla lettera *(A)*, paragrafo 3 dell'Allegato Tecnico al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
- **Parte II - «*Certificazioni*»**, contenente le informazioni e i dati personali delle certificazioni conseguite in ambito scolastico, relativi alla sezione «*Sviluppo delle Competenze*» del Servizio *E-Portfolio* di cui alla lettera *(B)*, paragrafo 3 dell'Allegato Tecnico al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
- **Parte III - «*Attività extrascolastiche*»**, contenente le informazioni e i dati personali delle certificazioni conseguite in ambito extrascolastico, relativi alla sezione «*Sviluppo delle Competenze*» del Servizio *E-Portfolio* di cui alla lettera *(B)*, paragrafo 3 dell'allegato tecnico al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
- **Parte IV - «*Prove Nazionali*»**, contenente gli esiti e i livelli di apprendimento delle Prove a carattere nazionale, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguiti in italiano, matematica e inglese, dagli Studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.

Nell'ambito del *Curriculum* sono trattati i soli dati personali comuni degli interessati e non è richiesto il conferimento di dati riconducibili alle categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

Gli unici dati personali riconducibili all'articolo 9 del GDPR, in quanto potenzialmente idonei a rivelare opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, sono quelli desumibili dalle attività e dalle certificazioni conseguite in ambito extrascolastico, che gli Studenti possono inserire volontariamente nella sezione «*Sviluppo delle Competenze*» del Servizio *E-Portfolio* e che sono salvati all'interno della banca dati SIDI, nel rispetto dei Decreti Unica.

Al fine di aumentare il grado di consapevolezza in capo agli Studenti interessati circa il trattamento dei propri dati personali, la Piattaforma:

a) **al momento del primo accesso al Servizio *E-Portfolio***, sottopone agli interessati un'informativa *privacy* descrittiva degli specifici trattamenti connessi al Servizio medesimo, con particolare riferimento ai dati personali e alle informazioni relativi alle attività extrascolastiche, caricate volontariamente dagli Studenti all'interno della Parte III del *Curriculum*;

b) **al momento del primo inserimento delle attività extrascolastiche** all'interno della sezione «*Sviluppo delle Competenze*», sottopone agli interessati uno specifico *alert*, rendendoli edotti circa il rischio, in caso di caricamento di dati riconducibili alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, dell'eventuale grado di divulgazione cui *Curriculum* può essere soggetto;

c) **al momento dell'acquisizione della Parte III o della versione integrale del *Curriculum*** viene sottoposto allo Studente Diplomato e all'Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomato minorenne uno specifico alert circa la possibile delicatezza dei dati personali contenuti all'interno dei predetti documenti, come previsto nel precedente punto b).

3. Modalità operative di alimentazione dei dati personali e delle informazioni del *Curriculum*

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, l'alimentazione dei dati personali e delle informazioni nell'ambito del *Curriculum* avviene progressivamente nelle modalità di seguito indicate:

a) **nel corso dell'anno scolastico**, con compilazione, a cura della studentessa e dello studente, della Parte III;

b) **a seguito dello scrutinio finale**, con riferimento alle Parti I (ad eccezione delle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III come previsto dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 n. 88;

c) **all'esito dell'esame di maturità**, con riferimento: (i) alle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito, che integrano la Parte I; (ii) alla Parte IV.

Per le modalità di integrazione, trasmissione e alimentazione dei dati personali e delle informazioni delle Parti I, II, III, si rimanda a quanto previsto dai Decreti Unica.

I dati personali e le informazioni relativi alla Parte IV, sono (*i*) trasmessi da INVALSI; (*ii*) acquisiti dal sistema SIDI; (*iii*) consultati in Piattaforma.

Tutto ciò premesso, si riporta il nuovo flusso di interazione fra i diversi sistemi coinvolti nell'ambito dell'alimentazione del *Curriculum*, che aggiorna e sostituisce quello del paragrafo 3 dell'allegato tecnico al Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2023, n. 192:

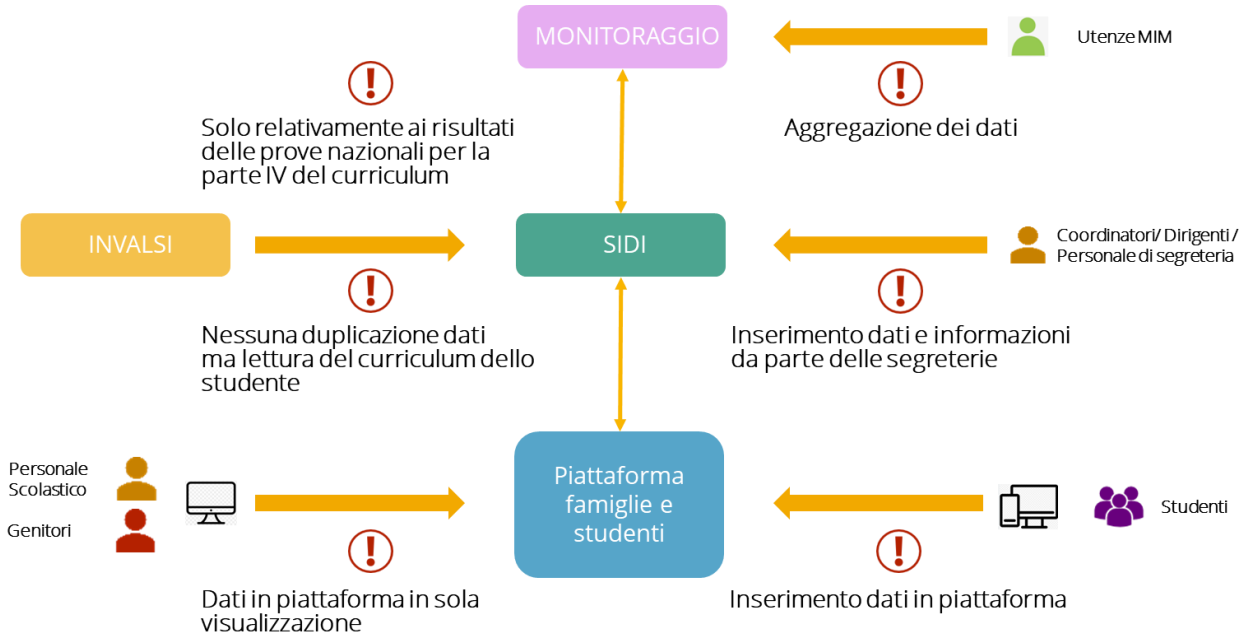

4. Soggetti autorizzati ad accedere

Nell'ambito della Piattaforma Unica, l'accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti all'interno del *Curriculum* è garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica secondo le modalità indicate nei Decreti Unica, alle seguenti tipologie di utenti (di seguito, anche «**Utenti**»):

a) Studente Diplomando;

b) Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomando minorenne;

c) Studente Diplomato;

d) Candidati Esterni;

e) docente della scuola secondaria di secondo grado, limitatamente agli Studenti di propria competenza (di seguito, anche «**Docente**»);

f) docente tutor, limitatamente agli Studenti di propria competenza (di seguito, anche «**Docente Tutor**»).

Eseguito l'accesso, gli Utenti visualizzano le informazioni contenute nel *Curriculum* nel rispetto e nei limiti dei seguenti livelli di visualizzazione, di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto:

a) **nel corso dell'anno scolastico**, i dati personali e le informazioni relativi al *Curriculum* sono accessibili alle seguenti categorie di Utenti: (i) Studente Diplomando; (ii) Candidato Esterno; (iii) Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomando minorenne; (iv) Docente; (v) Docente Tutor;

b) **a seguito dello scrutinio finale**, i dati personali e le informazioni relativi al *Curriculum* sono accessibili alle seguenti categorie di Utenti: (i) Studente Diplomando; (ii) Candidato Esterno; (iii) Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomando minorenne;

c) **all'esito dell'esame di maturità**, i dati personali e le informazioni relativi al *Curriculum* sono accessibili alle seguenti categorie di Utenti: (i) Studente Diplomato; (ii) Candidato Esterno; (iii) Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomato minorenne.

Nel rispetto dell'articolo 4, commi 5 e 6, del Decreto, gli Studenti Diplomati e gli Esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti Diplomati minorenni possono, attraverso una scelta informata, acquisire il *Curriculum* nella versione integrale o scaricando le sezioni del documento nelle seguenti versioni:

a) versione comprensiva delle Parti I e II;

b) versione comprensiva delle Parti I, II e III;

c) versione comprensiva della sola parte IV, sezione autonoma e separata.

Nel caso in cui lo studente e la studentessa acquisiscano la versione integrale del *Curriculum* o la versione di cui alla precedente lettera b), la Piattaforma sottopone uno specifico alert circa i rischi in materia di protezione dei dati personali, come previsto nel precedente paragrafo 2.

5. Operazioni eseguibili sui dati personali e relative modalità di trattamento nell'ambito del *Curriculum*

Le operazioni eseguibili sui dati personali e sulle informazioni contenute nell'ambito del *Curriculum* e i soggetti autorizzati a eseguire le medesime operazioni sono indicate nella tabella sottostante:

PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI	SOGGETTI AUTORIZZATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI
nel corso dell'anno scolastico	Dati personali e informazioni contenute nelle Parti III.	▪ Studente Diplomando: - caricamento; - consultazione; - estrazione (download). ▪ Candidato Esterno: - caricamento; - consultazione; - estrazione (download). ▪ Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente minorenne: - consultazione: - estrazione (download). ▪ Docente/ Docente Tutor: - consultazione; - estrazione (download).
a seguito dello scrutinio finale	Dati personali e informazioni contenute nelle Parti I (ad eccezione delle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III come previsto dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 n. 88.	▪ Studente Diplomando: - consultazione; - estrazione (download). ▪ Candidato Esterno: - consultazione; - estrazione (download). ▪ Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomato minorenne:

PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI	SOGGETTI AUTORIZZATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI
		- consultazione: - estrazione (download).
all'esito dell'esame di maturità	Dati personali e informazioni contenute nelle Parti I, incluse le informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito, II, III e IV (cfr. articolo 21 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 6, del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56).	▪ Studente Diplomato: - consultazione: - estrazione (download). ▪ Candidato Esterno diplomato: - consultazione; - estrazione (download). ▪ Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomato minorenne: - consultazione; - estrazione (download).

(*Tabella 1- Modalità di trattamento nell'ambito del Curriculum*)

6. Tempistiche di conservazione dei dati personali e delle informazioni nell'ambito di Unica

I dati personali che la Piattaforma Unica acquisisce da banche dati preesistenti non sono oggetto di conservazione nell'ambito della Piattaforma medesima.

In particolare, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui al GDPR, i codici fiscali degli Studenti Diplomati e degli Esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti minorenni Diplomati, necessari ai fini della procedura di identificazione e autenticazione alla Piattaforma Unica, sono conservati per il periodo di tempo necessario ai fini degli accertamenti di legge e, in particolare, 1 (uno) anno decorrente dal conseguimento del diploma, e saranno conservati all'interno di una apposita banca dati della Piattaforma Unica, nel rispetto dei Decreti Unica.

È altresì oggetto di oggetto di conservazione, all'interno della predetta banca dati, l'informazione relativa all'avvenuta presa visione da parte dell'Esercente la responsabilità genitoriale delle Prove a carattere nazionale nell'ambito Servizio Digitale *E-Portfolio*.

7. Misure di sicurezza tecnico-organizzative per la protezione dei dati personali

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, la Sogei S.p.A., in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero medesimo.

Il Ministero, attraverso apposite istruzioni operative, ha richiesto alla Sogei di operare attenendosi alle previsioni contenute nel documento condiviso di «*Metodologia per la protezione dei dati e per la valutazione d'impatto*».

In adempimento all'articolo 32 del GDPR il Responsabile ha adottato sulle sue infrastrutture tecnologiche le seguenti misure di sicurezza infrastrutturali, oltre a quelle risultanti dalle valutazioni di impatto:

NOME MISURA	DESCRIZIONE MISURA
Manutenzione da remoto delle apparecchiature	In caso di interventi di manutenzione di apparecchiature interne (es. data storage) effettuati da remoto dall'esterno della sede Sogei: - viene aperto il canale solo per il tempo di connessione necessario all'intervento; - vengono tracciate le operazioni svolte dal tecnico esterno insieme al motivo dell'accesso; - viene utilizzato un canale di comunicazione cifrato.
Autenticazione, memorizzazione e trasmissione credenziali	Il sistema di controllo accessi prevede che le credenziali di autenticazione siano trasmesse in forma cifrata (cifratura delle credenziali e/o del canale) su reti non fidate.
Controllo accessi, utenze di servizio	Le utenze di servizio applicative (ovvero utenze utilizzate dalle applicazioni per connettersi alle basi dati o per richiamare altre applicazioni) non sono utilizzate per effettuare login interattivi allo scopo di accedere direttamente ai dati.
Vulnerabilità tecniche, protezione sistemi in produzione	I sistemi in produzione sono protetti tramite apparati che garantiscono: - la separazione delle reti (reti demilitarizzate) e il controllo del traffico consentito tramite firewall; - la protezione da attacchi informatici condotti mediante i protocolli di rete consentiti (controlli Deep Packet Inspection con sonde IPS, antivirus di rete, anti-botnet, anti ddoS).

Vulnerabilità tecniche, svolgimento attività	Le attività di verifica delle vulnerabilità tecniche (vulnerability assessment) di un servizio ICT: - vengono svolte attraverso strumenti sempre aggiornati rispetto agli ultimi vettori di attacco scoperti; - seguono specifici test-plan definiti in base alla documentazione di progetto e alla tipologia di piattaforma; - vengono pianificate in funzione della criticità dei sistemi impattati; - sono oggettive, ripetibili e conformi a standard di riferimento.
Integrità dei log degli ADS e degli incaricati	I log del servizio ICT e i log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione ed è possibile verificarne l'integrità.
Capacità dei servizi, monitoraggio	Il servizio ICT è sottoposto a monitoraggio continuo della capacità attraverso l'analisi dei seguenti parametri: - performance della rete (utilizzo della banda); - livelli di carico delle macchine; - utilizzo della CPU; - occupazione della RAM; - occupazione del file system; - spazio disco utilizzato e disponibile.
Capacità dei servizi, piano di adeguamento	Laddove si renda necessario un adeguamento di capacità dell'infrastruttura tecnologica a supporto del servizio ICT viene redatto un piano di adeguamento tecnologico che contiene: - l'analisi effettuata sul monitoraggio del servizio; - le variazioni da implementare per raggiungere i risultati desiderati e i componenti dell'infrastruttura interessati; - l'orizzonte temporale in cui effettuare le modifiche.
Capacità dei servizi, adeguamento	L'adeguamento di capacità dell'infrastruttura tecnologica su cui si basa il servizio ICT è soggetto alle procedure di change management aziendali per tenere traccia di tutte le richieste di variazione. Tutte le componenti hardware/software del servizio sono censite su CMDB.

Gestione eventi/incidenti, workflow	Le procedure per la gestione degli eventi/incidenti di sicurezza sono automatizzate o supportate da strumenti informatici che ne gestiscono il workflow, tracciano le operazioni svolte, conservano le evidenze e supportano l'analisi.
Monitoraggio allarmi	Le segnalazioni e gli allarmi provenienti dall'infrastruttura di rete, dai server e dalle postazioni client sono soggetti a monitoraggio per individuare eventuali anomalie.
Gestione eventi, correlazione	Gli eventi di sicurezza segnalati e rilevati sono analizzati e correlati tra loro al fine di stabilirne la gravità e identificare eventuali incidenti di sicurezza.
Repository di supporto per la gestione degli incidenti	Viene utilizzato e regolarmente aggiornato un repository di supporto per la risoluzione degli incidenti di sicurezza che contiene la descrizione del problema riscontrato, le attività intraprese, i workaround e le soluzioni implementate.
Inventario servizi applicativi	Si utilizzano strumenti di asset management (Catalogo dei servizi, Information Governance, CMDB) al fine di creare un inventario e correlare il servizio applicativo ai dati e ai relativi componenti software e hardware.
Tracciamento operazioni effettuate sulle basi dati	Per ogni accesso alle basi dati ospitate presso i CED Sogei, effettuato tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio), il sistema di tracciamento registra le seguenti informazioni (log): - identificativo univoco dell'utenza che accede - data e ora di login, logout e login falliti - postazione di lavoro utilizzata per l'accesso - tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle query).
Tracciamento dei sistemi di sicurezza di rete	I sistemi di sicurezza di rete (firewall, intrusion prevention, …) tracciano gli eventi e le eventuali anomalie connesse ad essi al fine di individuare eventuali attacchi informatici o diffusione di malware.
Tracciamento, generazione di report	Il sistema di tracciamento permette la generazione di report e la loro esportazione in formati che consentono di analizzarli.

Tracciamento, sincronizzazione degli orologi	Gli orologi dei sistemi tracciati sono sincronizzati con una fonte temporale autoritativa.
Tracciamento, monitoraggio dei file di log di sistema	I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.
Backup	Il backup delle componenti del servizio ICT (configurazioni, software applicativo, file di log, back-end App, dati) viene eseguito in maniera incrementale con cadenza giornaliera e completa con cadenza settimanale. In caso di danneggiamento, il processo di ripristino viene attivato entro otto ore. I tempi di ripristino dipendono dal volume dei dati da ripristinare.

Firmato digitalmente da VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO